



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 2779 del 27/09/2019

Classifica: **010.29.01**

Anno **2019**

(7086136)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PERMANENTE N. PB/012794 - S.P. 79 LUCARDESE -KM 3+203 LATO SINISTRO: INSEGNA DI ESERCIZIO SU STRUTTURA PROPRIA, BIFACCIALE ILLUMINATA, DI CM. 50 X 60 - VILLA LA CAPPELLA S.R.L. - COMUNE: MONTESPERTOLI
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Riferimento PEG</i>	724
<i>Resp. del Proc.</i>	MARIA GRAZIA FRAIESE
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. 41490 del 22/08/2019, presentata da Tinalli Sonia quale rappresentante della società VILLA LA CAPPELLA S.R.L. con sede in Via Lucardese n.175, partita Iva 05130990483, volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di una insegna di esercizio su struttura propria, bifacciale illuminata, collocata lungo la strada S.P. 79 LUCARDESE -Km 3+203 lato sinistro nel Comune di Montespertoli, avente le seguenti caratteristiche:

- tipo bifacciale, illuminata, collocata su struttura propria
- dimensioni : cm 50 x 60;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della Strada Provinciale n. 79 "Lucardese", e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2779 del 27/09/2019

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto l'atto dirigenziale n. 1640 del 28.06.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di autorizzare** la società VILLA LA CAPPELLA S.R.L. con sede in Via Lucardese n.175, partita Iva 05130990483 all'installazione delle insegne di esercizio descritte in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- L'insegna di esercizio su struttura propria dovrà essere collocata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 1, Art. 48 comma 1, Art. 49 del D.P.R. n. 495/92;
- Le dimensioni dell'insegna di esercizio su struttura propria- bifacciale illuminata di cm 60 x 50- la tipologia dei materiali ed i colori devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia, nonché essere conformi ai bozzetti allegati alla domanda salvo eventuali variazioni consentite nel rispetto dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495/92;
- non potrà avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per mq. o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, Art. 50 del D.P.R. n. 495/92; inoltre, deve essere conforme ai sensi della Legge n.46/90;
- Non sono consentiti freccia di direzione e numero telefonico;
- Non sono consentite modifiche del messaggio se non preventivamente comunicate all'Amministrazione concedente;
- Il concessionario è tenuto a verificare il buono stato di conservazione degli impianti in oggetto e delle strutture di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione - Art.53, comma 3 ed Art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità;
- Il concessionario è obbligato a rimuovere i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;
- Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso;
- Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.

- La Società dovrà, inoltre, apporre sulle insegne di esercizio, a propria cura e spese, una targhetta, ben visibile, nella quale siano presenti i seguenti dati:
 - α) Città Metropolitana di Firenze
 - β) VILLA LA CAPPELLA S.R.L.
 - χ) Autorizzazione Pb/012794 del 27/09/2019
 - δ) S.P. 79 "Lucardese" Km 3+203 lato sinistro
 - ε) Scadenza: 26/09/2022 rinnovabile
2. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento e si intenderà tacitamente rinnovata per i trienni successivi, a condizione che vengano effettuati i pagamenti dei canoni richiesti e che non pervenga all'Amministrazione disdetta formale almeno 60 giorni prima della sua scadenza naturale.
 3. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.
 4. La presente autorizzazione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
 - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
 - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 - sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 41490 presentata in data 22/08/2019
 5. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
 6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
 7. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 27/09/2019

**FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2779 del 27/09/2019

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Ritirato il

Firma per ricevuta